

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

802^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2005

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI,
indi del presidente PERA
e del vice presidente MORO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-I'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-I'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-I'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

PASSIGLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 12 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Omissis

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3186) Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)(ore 19,01)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3186.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 10 maggio si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5^a e dalla 1^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

PACE, segretario. "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla lettera b), comma 1, dell'articolo 8 nel presupposto che l'apertura di nuove delegazioni diplomatiche avverrà soltanto dopo l'avvenuta soppressione di altre ritenute non più prioritarie, parere contrario sul comma 3

dell'articolo 19 nonché parere di nulla osta sulle restanti disposizioni alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- a) che vengano soppresse le lettere *c)*, *d)* ed *i)*, del comma 1 dell'articolo 3;
- b) che all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "possono prevedere" siano inserite le altre: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
- c) che vengano soppressi i commi 5 e 6 dell'articolo 4;
- d) che all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: "sono emanate" vengano inserite le altre: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
- e) che all'articolo 15, comma 13, le parole: "relative al" vengano sostituite dalle seguenti: "non utilizzate relative all'anno 2005 del";
- f) che all'articolo 15, comma 14, dopo la lettera *f)* sia inserita la seguente: "*g)* identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica";
- g) che all'articolo 15 vengano soppressi i commi 24, 25 e 26.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti esprime parere non ostativo sulla proposta 15.0.102 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le parole: "limitatamente agli anni 2005 e 2006" vengano sostituite dalle altre: "limitatamente all'anno 2005", nonché parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 1.0.2, 2.2, 2.1, 4.14, 4.15, 4.41, 4.17, 5.6, 5.104, 11.0100, 15.104, 15.108, 15.0.100, 15.0.101 (limitatamente al comma 2), 15.0.103 (testo 3), 9.101, 9.102, 15.102, 15.0.105, 1.0.200 e 19.0.102.

Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento 15.0.104, limitatamente al comma 4, nonché parere non ostativo sulle restanti proposte".

"La 1^a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. Con l'occasione, segnala che l'emendamento 14.119 propone di conferire al Governo una delega legislativa per l'esercizio della quale non è fissato alcun termine".

Presidenza del vice presidente MORO (ore 19,05)

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, approfitto dell'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1 per svolgere anche qualche considerazione di carattere generale.

È senza dubbio significativo e importante, dopo alcuni anni d'inerzia in cui l'attività di snellimento dei nostri procedimenti di semplificazione amministrativa e burocratica e l'azione per migliorare la qualità della regolazione si era pressoché arrestata pur nella consapevolezza che molto ancora restasse da fare, che arrivi oggi al nostro esame la legge di semplificazione e riassetto normativo per il 2005.

Certamente sarebbe stato meglio che non si fosse interrotta la cadenza annuale delle leggi di semplificazione. Così come è significativo il fatto che alcune misure di semplificazione siano state anticipate in sede di conversione del decreto-legge sulla competitività.

Aggiungo, tuttavia, che mentre è un dato sicuramente positivo il fatto che si riprenda l'azione di semplificazione e che l'azione per la qualità della regolazione vada a correggere il dato negativo dell'interruzione di questo processo essenziale per alcuni anni, sembra emergere - soprattutto è sembrato che ciò sia avvenuto nel testo del decreto-legge - una certa improvvisazione, una qual certa fretta che, per la verità, il disegno di legge, così come modificato dalla 1^a Commissione anche grazie ad un lavoro condotto con logica e con spirito largamente *bipartisan*, tende a correggere. Infatti, nel decreto-legge sulla competitività le misure adottate (penso in particolare alle modifiche normative in materia di dichiarazione di inizio attività e di silenzio-assenso) sono in realtà molto più fumo che arrosto, per dirla semplicisticamente.

Il Governo ha pensato di proporre dei rimedi miracolistici e universali, come la generalizzazione del silenzio-assenso. Si è poi accorto che ne sarebbero derivate conseguenze assai pericolose per la tutela di interessi pubblici fondamentali e anche di diritti soggettivi dei cittadini. A questo punto quelle misure sono state circondate da una serie di limiti e di eccezioni, per cui, alla fine, resta assai limitato il loro effettivo impatto; è addirittura difficile riuscire a capire a quali nuove

fattispecie si applicheranno in realtà le nuove disposizioni in materia di silenzio-assenso contenute nel decreto-legge.

Il disegno di legge, così come approvato dalla Commissione, riprende invece la strada più faticosa, ma più produttiva di un intervento di semplificazione dei singoli procedimenti, inevitabilmente attraverso la prescrizione di principi e criteri direttivi al Governo delegato a operare questo lavoro di semplificazione - che, riguardando i singoli procedimenti, è in grado di tener conto degli interessi collettivi, degli interessi pubblici, che ogni tipo di regolazione tende o dovrebbe tendere ad assicurare e a garantire - e a cercare quindi le vie con le quali la tutela di un interesse pubblico può essere assicurata, però riducendo al minimo possibile i carichi regolativi e burocratici per le imprese, le stesse famiglie, le stesse amministrazioni pubbliche.

In questo senso il provvedimento merita un'attenzione sicuramente più positiva e più favorevole di quella attribuita alle corrispondenti disposizioni del decreto-legge, la cui portata effettiva, appunto, si è rivelata poi nella sua formulazione definitiva di scarsissimo impatto. Nello stesso senso intendiamo contribuire a definire nella maniera più opportuna le deleghe - e le disposizioni - introdotte in questo disegno di legge.

Dico, fin d'ora, che ci sta particolarmente a cuore espungere dal disegno di legge in esame alcune disposizioni che nulla hanno a che fare con il suo oggetto (la semplificazione e il riassetto normativo) e che tendono a introdurre ulteriori elementi di accentramento delle amministrazioni pubbliche, contraddicendo il principio di autonomia e di responsabilità delle amministrazioni, dei loro dirigenti e delle rispettive autorità politiche, cioè i ministri. Su questa strada l'attuale legislatura si è già pericolosamente incamminata con il decreto "taglia leggi", che ha spostato poteri di sovranità sulle singole amministrazioni e sulla loro autonomia in capo al Ministro del tesoro.

Questo disegno di legge lo fa a beneficio del Ministro per l'attuazione del programma in modo molto discutibile e molto opinabile, non perché non sia utile la funzione del Ministro per l'attuazione del programma, ma perché è e dovrebbe restare una funzione politica che si esercita alle dipendenze del Presidente del Consiglio, per delega del Presidente del Consiglio, coordinando le attività dei ministri per l'attuazione del programma, non pretendendo di introdursi tra il Ministro autorità politica e l'amministrazione che a lui risponde e che da lui deve prendere le direttive per la propria attività. Ma di questo vedremo a proposito degli articoli successivi.

Per quanto riguarda l'articolo 1, abbiamo presentato alcuni emendamenti alla nuova disposizione che prevede che le conferenze di servizi siano ricondotte "ad uno schema base nel quale siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti". Noi riterremo che sarebbe più opportuno prevedere "uno o più schemi base", ovvero lasciare il legislatore delegato più libero di valutare.

Infatti, il timore fondato che noi abbiamo è che il legislatore delegato, cioè il Governo, nell'esercizio della delega possa trovarsi di fronte alla constatazione che un solo schema base non rispecchia la molto variegata differenza di situazioni. Non dimentichiamo che le conferenze dei servizi, così come gli accordi e le intese, si applicano ormai in tutti i settori dell'amministrazione dello Stato: settori tra loro molto diversi, dove diverse sono le esigenze. E allora, siamo sicuri che un unico schema base possa servire a ricondurre a unità tutte queste diverse situazioni?

Chiediamo, in altri termini, di allargare la discrezionalità del legislatore delegato perché possa decidere se un solo schema base è sufficiente o se sia meglio averne più di uno.

Prevediamo poi che sia opportuno costituire un comitato per la semplificazione e la qualità della regolazione, presieduto dal Presidente del Consiglio e per sua delega dal Ministro della funzione pubblica.

So che la Commissione bilancio ha ritenuto questo emendamento non coperto, ma noi riteniamo che debba essere coperto utilizzando la copertura prevista per i 25 esperti del Ministro della funzione pubblica, visto che questo comitato è un modo più opportuno e più razionale di attribuire al Ministro della funzione pubblica quella funzione di consulenza tecnica di cui ha bisogno nell'esercizio delle sue funzioni in materia di qualità della regolazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PASTORE, relatore. Il parere del relatore è contrario sull'emendamento 1.100. Per quanto riguarda l'emendamento 1.101 il parere è favorevole, perché il contenuto di queste due lettere che il Governo intende sopprimere è poi meglio trattato nell'emendamento 1.0.100, sul quale esprimo fin d'ora parere favorevole.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108 e 1.109.

Sull'emendamento 1.110, del senatore Bassanini, il parere è favorevole. Vorrei però chiedere al senatore Bassanini di apportare una piccola modifica per un fatto, diciamo così, di cacofonia del testo. In particolare, vorrei chiedere al senatore Bassanini di sostituire le parole "sulla base" con le altre "ai sensi".

Passando agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, sull'emendamento 1.0.2, essendovi il parere contrario della 5^a Commissione, il mio parere è contrario, ricordando però che qualcosa di analogo, se non di identico, è stato già previsto nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Come già anticipato, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.0.100; rivolgo però agli uffici l'invito ad inserire questa norma nella legge n. 59 del 1997, come comma aggiuntivo all'articolo 20 o come articolo aggiuntivo dopo l'articolo 20. Si tratta, infatti, di una norma a regime che riguarda la semplificazione del coordinamento con le autonomie locali e quindi è opportuno, a mio parere naturalmente, che tale previsione sia inserita nella norma fondamentale rappresentata, appunto, dalla legge n. 59 del 1997.

Per quanto riguarda, infine, l'emendamento 1.0.200, a mia firma, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, lo ritiro.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme a quello espresso dal relatore, anche per quanto riguarda l'inserimento dell'emendamento del senatore Bassanini nella legge n. 59 del 1997.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma è l'emendamento del Governo 1.0.100 quello di cui il relatore ha chiesto l'inserimento nella legge citata.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Nella terza fila in alto c'è qualche luce in più o qualche senatore in meno.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,20 è ripresa alle ore 19,41).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3186

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.100.

Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.

TAROLLI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI (*UDC*). Signor Presidente, per un errore materiale, ero presente alla votazione di verifica del numero legale, ma non ho espresso il voto.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Tarolli, comunque ai fini del numero legale la sua presenza sarebbe stata comunque ininfluyente.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta (*ore 19,45*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (3186)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

RIASSETTO DELLA NORMATIVA PRIMARIA

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59)

1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo la lettera *a)*, sono inserite le seguenti:

«*a-bis*) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

a-ter) promozione dell'esercizio delle rispettive competenze normative dello Stato, delle regioni e delle province autonome e delle attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto e qualità della regolazione;

a-quater) promozione della definizione di principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione, specie con riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione, di consultazione»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi»;

c) al comma 4, la lettera *f)* è sostituita dalle seguenti:

«*f*) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa»;

f-*bis*) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f-*ter*) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-*quater*) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno schema base nel quale siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-*quinquies*) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;

d) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis*. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo».

EMENDAMENTI

1.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), capoverso a-bis), dopo le parole: «normativa e per» sopprimere le seguenti: «adeguare, aggiornare e».

1.101

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le lettere a-ter) e a-quater).

1.102

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.103

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis), sopprimere le parole: «, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto».

1.104

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), capoverso l), aggiungere, in fine, le parole seguenti: «e dei singoli procedimenti amministrativi».

1.105

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere la lettera f-bis).

1.106

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere la lettera f-bis).

1.107

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera f-ter).

1.108

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), capoverso, lettera f-ter), dopo le parole: «principi di», aggiungere le seguenti: «legalità, buon andamento, imparzialità, di».

1.109

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso lettera c), sopprimere la lettera f-quater).

1.110

BASSANINI

V. testo corretto

Al comma 1, capoverso, capoverso lettera c), alla lettera f-quater), sostituire le parole: «ad uno schema base nel quale siano stabilite» con le seguenti: «ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, sulla base degli articoli da 14 a 14-quater della legge n. 241 del 1990, siano stabilite».

1.110 (testo corretto)

BASSANINI

Al comma 1, capoverso, capoverso lettera c), alla lettera f-quater), sostituire le parole: «ad uno schema base nel quale siano stabilite» con le seguenti: «ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge n. 241 del 1990, siano stabilite».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.2

BASSANINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Comitato per la semplificazione e la qualità della regolazione)

1. È istituito un Comitato interministeriale per la semplificazione e per la qualità della regolazione (di seguito denominato «Comitato»), presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per la Funzione pubblica. I componenti sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato è dotato di un adeguato supporto tecnico, a composizione multidisciplinare, costituito rinvenendo le relative risorse sia all'interno delle amministrazioni pubbliche, anche tramite la riorganizzazione, ai sensi dell'art. 4-bis dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, delle strutture già operanti per finalità analoghe, sia, utilizzando le corrispondenti dotazioni finanziarie, mediante il ricorso a esperti esterni della materia.

2. Il comitato esercita un ruolo di indirizzo, coordinamento e, ove necessario impulso delle altre amministrazioni dello Stato per lo svolgimento dell'attività di semplificazione, di riassetto e di analisi di impatto della regolazione. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato altri componenti del Governo, esponenti di Autorità regionali e locali, della società civile e delle organizzazioni imprenditoriali.

3. In particolare, il Comitato assicura la definitiva messa a regime dell'analisi di impatto della regolazione (AIR); definisce e gestisce forme e modalità stabili di consultazione; assicura la effettiva realizzazione del Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese; effettua il monitoraggio successivo dell'efficacia delle semplificazioni introdotte proponendo, ove necessario, interventi correttivi.

4. Ciascun Ministro colloca, negli uffici di diretta collaborazione del proprio dicastero, e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, personale di elevata professionalità al fine di attuare gli obiettivi di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione di propria competenza. Nell'ambito di tali uffici viene, altresì, individuato un responsabile per tali attività, che sia anche il referente istituzionale nei rapporti con il Comitato e la sua struttura tecnica.».

1.0.100

IL GOVERNO

V. testo corretto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Raccordo delle politiche di qualità della regolazione con la normativa regionale)

1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l'altro, di:

a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e svolgere attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione;

b) definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale regionale, in armonia con i principi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e delle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e codificazione, analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione;

c) concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali;

d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra regioni, la configurabilità di modelli procedurali omogenei sul territorio nazionale per determinate attività private, e valorizzare le attività dirette all'armonizzazione delle normative regionali».

1.0.100 (testo corretto)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59)

- Dopo l'articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente:

"Art. 20-ter. - *(Raccordo delle politiche di qualità della regolazione con la normativa regionale)* - 1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l'altro, di:

a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e svolgere attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione;

b) definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale regionale, in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e codificazione, analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione;

c) concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali;

d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra regioni, la configurabilità di modelli procedurali omogenei sul territorio nazionale per determinate attività private, e valorizzare le attività dirette all'armonizzazione delle normative regionali"».

1.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131)

1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sono definiti accordi con le regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti, in particolare, alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire.";

b) al comma 3, dopo le parole: "Sulla base dei medesimi accordi" sono soprese le seguenti: "e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2";

c) il comma 5 è abrogato».